



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

procedura per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per lo svolgimento del servizio Full Cloud, per una durata di 60 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CIG 7746099B1A



Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 – ATTUALE INFRASTRUTTURA FBA.....	4
Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO	6
Art. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO.....	8
Art. 5– DURATA DELL'APPALTO	9
Art. 6 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	9
Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
Art. 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	11
Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA	12
Art. 10 - SUBAPPALTO.....	12
Art. 11 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01).....	13
Art. 13 - TERMINI E LORO COMPUTO.....	14
Art. 14 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	14
Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
Art. 16 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE	15

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione: www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'attuale condizione operativa di FBA ha visto un sensibile aumento, sia in termini qualitativi che quantitativi, dei servizi gestiti ed erogati, si rende quindi necessaria una fase di upgrade degli attuali Sistemi, evolvendoli verso una Piattaforma che possa garantire da un lato maggiori Performance in termini di velocità e disponibilità dei servizi, dall'altra di aumentarne la sicurezza sia anche rispetto alle nuove normative del GDPR sul trattamento e la gestione di Infrastrutture Informatiche.

FBA intende migrare l'attuale Sistema Fisico dei propri server ad un Sistema *Full Cloud* affiancato ad un servizio di *Backup e Disaster Recovery*.



Art. 2 – ATTUALE INFRASTRUTTURA FBA

L'infrastruttura FBA attualmente in essere presso una *server farm* esterna è formata da:

N. 2 Host fisici, dei ProLiant DL380G7:

Descrizione	Part Number	Produttore	Quantità
HP DL380G7 X5690 HPM EU SVR	633404-421	HP	2
HP 16GB 4RX4 PC3-8500R-7 KIT	500666-B21	HP	8
HP 72GB 6G SAS 15K 2.5IN DP ENT HDD	512545-B21	HP	4
HP DL38X (2) X8 PCI-E RISER KIT	494326-B21	HP	2
HP 81B PCIE 8GB FC SINGLE PORT HBA	AP769A	HP	4
HP NC375T PCIE 4PT GIGABIT SERVER	538696-B21	HP	2

Name	Size Utilizzato	Sistema Operativo	CPU	Memory	S/N
Esx01.fondobanche.local	40 GB	Vmware	12 CPUs x 3,465 GHz	65 GB	CZ220100SK
Esx02.fondobanche.local	65 GB	Vmware	12 CPUs x 3,465 GHz	65 GB	CZ22010417

Collegati ad uno Storage, un P2000 da circa 4,36TB di spazio

Descrizione	codice	Produttore	Quantità
HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5IN MDL HDD	605835-B21	HP	12
HP P2000 G3 MSA FC DUAL CNTRL SFF ARRAY	AP846A	HP	1
FACTORY INTEGRATED	AP846A 0D1	HP	1
HP 8GB SHORT WAVE FC SFP+ 1 PACK	AJ718A	HP	4
FACTORY INTEGRATED	AJ718A 0D1	HP	4
HP 5M MULTI-MODE OM3 LC/LC FC CABLE	AJ836A	HP	4
FACTORY INTEGRATED	AJ836A 0D1	HP	4

A protezione del sistema vi è un firewall Sonicwall Mod. tz200, e Switch per distribuire la connettività di rete tra gli Host ed il firewall.

Descrizione	codice	Produttore	Quantità
SWITCH MP PRO CURVE (Switch di collegamento tra macchine e storage)	CN1442G1Q8	HP	1
FIREWALL SONICWALL TZ200)	VCS5-STD-C	HP	1

L'intero cluster di VMWARE (vSphere 5 Enterprise Plus) è composto dalle seguenti Virtual Machine e un totale di circa 2TB utilizzati.

Name Sever	Size utilizzato in	Sistema Operativo	vCPU	Memory
------------	--------------------	-------------------	------	--------



	GB			
Centos_Certificazioni	220,0	CentOS 4/5/6 (64-bit)	8	4 GB
Centos_SITOWEB	80,0	CentOS (64-bit)	8	8 GB
DR-Proxy	100,0	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)	2	4 GB
Ubuntu_LDAPServer	100,0	Ubuntu Linux (64-bit)	1	4 GB
Virtual Center	80,0	Microsoft windows Server 2008 R2 (64-bit)	2	6 GB
Win2008 SVR1	150,0	Microsoft windows Server 2008 R2 (64-bit)	1	8 GB
Win2008 SVR2	150,0	Microsoft windows Server 2008 R2 (64-bit)	1	8 GB
Win2008 SVR3	150,0	Microsoft windows Server 2008 R2 (64-bit)	1	8 GB
Win2008 SVR4	150,0	Microsoft windows Server 2008 R2 (64-bit)	1	8 GB
Win2008 SVR5	200,0	Microsoft windows Server 2008 R2 (64-bit)	1	8 GB
Centos_SIGA_DATA	500,0	CentOS 4/5/6 (64-bit)	8	8 GB
Centos_SIGA_ESB	80,0	CentOS 4/5/6 (64-bit)	8	8 GB
Centos_SIGA_NODO1	80,0	CentOS 4/5/6 (64-bit)	8	8 GB
Centos_SIGA_NODO2	80,0	CentOS 4/5/6 (64-bit)	8	8 GB

A queste vanno aggiunte le seguenti Virtual Machine presenti presso la Sede di Via Tomacelli 132:

Q.tà	Sistema operativo	Versione	Funzionalità	Nome Macchina	Caratteristiche tecniche
1	Microsoft windows server	2008 r2 Enterprise	Mailserver Mdaemon	Mailserver	12gb RAM, CPU 8 core, HD 500 GB



1	Microsoft windows server	2003 Standard	Sharepoint	Server Sharepoint	8gb RAM, CPU 8 core, HD 300GB
---	--------------------------	---------------	------------	-------------------	-------------------------------

Ip Pubblici attualmente utilizzati: 6

Dimensionamento attuale Virtual Machine: Spazio disco totale circa 3000 Gb - Memoria totale allocata circa 120 Gb.

Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO

Il servizio prevede:

1. Migrazione e configurazione dell'attuale Sistema Fisico (presso la sede di McLink di via Carlo Perrier 9, Roma) e di due Virtual Machine (presso la sede Fba di Via Tomacelli 132, Roma) a nuovo Sistema Full Cloud con le seguenti tempistiche e modalità:
 - Fermo dei servizi con relativo spegnimento delle Virtual Machine (necessario per evitare modifiche di upload, database ed eventuali delta che risulterebbero poi mancanti nella destinazione)
 - Spostamento delle Virtual Machine su una Network Attached Storage (messa a disposizione ed appositamente configurata dall'Operatore Economico).
 - Migrazione delle Virtual Machine su Cloud
 - Configurazione Virtual Machine (Networking, Datastore, HA...)
 - Accensione Virtual Machine e verifica servizi
 - Firewall virtuale e relativa riconfigurazione delle attuali regole e modifiche record DNS e relativi tempi di propagazione.
L'Operatore Economico deve mettere a disposizione di FBA un'interfaccia web per poter modificare o implementare le regole.
 - Storage virtuale di almeno 6 TB
 - 10 IP pubblici.
 - L'Operatore Economico deve fornire, senza ulteriori oneri a carico di FBA, licenze dei sistemi operativi (Windows, linux,) qualora non fossero compatibili quelle attuali.

I tempi per effettuare la migrazione: massimo 5 giorni lavorativi, escluso il tempo di spostamento delle Virtual Machine che deve avvenire durante il weekend per minimizzare i tempi di fermo dei servizi.



2. Banda a disposizione per il Cloud 500/500 Mbps minima garantita sotto la quale non si può scendere.

3. Servizio di Disaster Recovery e Business Continuity.

Il fornitore deve configurare ed avviare il servizio di Disaster Recovery, verso un'altra Server Farm ubicata ad una distanza minima di 200 km dal sito principale e mettere a disposizione di FBA un software di Disaster Recovery semplice e affidabile, ideato per proteggere, recuperare e migrare di tutte le Virtual Machine.

Attraverso un pannello web self-service su connessione sicura, FBA può autonomamente creare direttive e politiche di Disaster Recovery. Per garantire la bontà della soluzione e verificare il funzionamento della propria procedura di Disaster Recovery, **FBA può lanciare test DR in qualsiasi momento e in modo completamente autonomo.**

Il test effettua a tutti gli effetti un tentativo di recupero da disastro, attivando le macchine nel sito secondario, senza andare in alcun modo a interferire con le macchine di produzione, operazione che permette di verificare che le repliche e le procedure di Disaster Recovery funzionino correttamente.

4. Business Continuity.

In caso di non raggiungibilità dei servizi sul sito primario (guasti hardware, mancanza di connettività, o per altre problematiche) le Virtual Machine dovranno essere riavviate su un altro server automaticamente e senza alcun intervento da parte di FBA. L'Operatore Economico dovrà in ogni caso segnalare il guasto al Fondo.

RPO (Recovery Point Objective) disallineamento massimo che si è disposti a tollerare tra l'ambiente di produzione e ambiente replicato deve essere massimo di 10 minuti.

RTO (Recovery Time Objective) tempo necessario per ripristino operativo dei servizi sul sito secondario, a seguito di disastro e rendere i propri servizi nuovamente attivi, massimo 4 ore.

5. Servizio di backup su sito primario, che preveda un backup giornaliero con una retention di almeno 7 giorni ed un backup con snapshot delle singole Virtual Machine una volta a settimana.



Deve essere messo a disposizione di FBA uno strumento per poter modificare le impostazioni di backup, configurate inizialmente dall'Operatore Economico all'avvio del servizio.

6. In un'ottica di crescita dei servizi di FBA, l'Operatore Economico deve mettere a disposizione, senza costi aggiuntivi, la possibilità di aumentare minimo del 20% lo storage (in automatico anche lo spazio per il backup), del 35% RAM e CPU, la possibilità di utilizzare sistemi operativi Open Source (ad es. Ubuntu, Centos, ...), rispetto alle risorse iniziali di avvio del servizio ed un'interfaccia web per poterle gestire in autonomia. Eventuali nuove Virtual Machine dovranno essere su richiesta di FBA e senza costi aggiuntivi, configurate sia nel ciclo di Backup che in quello di Disaster Recovery.

L'Operatore Economico in ogni caso deve dare supporto nella creazione/cancellazione/modifica di Virtual Machine o cambi di configurazione se richiesto.

7. FBA ha facoltà di installare propri software su ogni Virtual Machine.
8. Sia il sito primario che il sito secondario devono risiedere in Italia.
9. Disponibilità del servizio Cloud deve essere garantita almeno al 98,5% annuale.
10. Assistenza tecnica.

L'attività di migrazione, configurazione ed avvio del servizio deve avvenire entro e non oltre 03.06.2019. In caso di ritardo verranno applicate le penalità previste all'art.8.

Il Fornitore dovrà obbligatoriamente presentare un'offerta tecnica contenente la descrizione dettagliata della progettazione e realizzazione del servizio, tempi di realizzazione, figure professionali impegnate, tempi e modalità assistenza tecnica, referenze.

Art. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è di € 200.000,00 oltre iva per l'intera durata quinquennale del contratto, (oltre € 0,00 per rischi da interferenza per l'intero periodo).



Art. 5– DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 11. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento del servizio affidato. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, nonché ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Cauzione definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto, stipulata alle seguenti condizioni e limiti:
 - Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento/anno;
 - Estensione della qualifica di terzi ad FBA, ai dipendenti di FBA, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
 - Lavoro presso terzi senza sottolimito;



- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio senza sottolimiti del massimale;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato senza sottolimiti del massimale;
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni agli impianti e macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale;

Polizza Assicurativa verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera, deve essere stipulata alle seguenti condizioni e limiti

- Massimale unico minimo Euro 5.000.000 per evento / anno con il massimo di Euro 2.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro;

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tale caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Fondo provvederà ai pagamenti dei canoni mensili, determinati dalla divisione del canone annuale offerto diviso 12 ratei annuali, relativi al servizio in oggetto, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli, 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

La fattura dovrà contenere il riferimento al numero d'ordine cui si riferisce e il CIG.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.



In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.

Il pagamento dei corrispettivi avverranno tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancato rispetto della data di consegna del 03.06.2019.	0,10% del valore complessivo dell'appalto, per ogni giorno di ritardo
2	Indisponibilità del servizio al di sotto della percentuale garantita del 98,5% annuale.	0,05% del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di indisponibilità del servizio al di sotto della percentuale garantita del 98,5% annuale.
3	Non conformità dei servizi resi rispetto a quelli contrattualizzati	0,10% del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di non conformità del singolo servizio reso
4	Mancato rispetto dell'offerta tecnica	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato speciale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 11 del presente capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 10 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto trova applicazione l'art. 105 d. lgs. 50/2016.

Art. 11 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016.

Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- In tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.



Il Fondo potrà avvalersi della facoltà, prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza della documentazione antimafia. In tal caso si procederà al recesso dallo stesso, qualora sia accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

La Società è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto.

La Società è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora la Società, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

La Società si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati



personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

La Società si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 13 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente Capitolato e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 14 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.



L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 16 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente Capitolato è costituito da n. 16 articoli ed è composto da n. 15 pagine.

Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente Capitolato.

Data, timbro e firma (per esteso)

